

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 14 maggio 2021, n. Z00015

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la frazione di Bella Farnia del Comune di Sabaudia (LT) del 30 aprile 2021 n. Z00014. Proroga delle misure.

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la frazione di Bella Farnia del Comune di Sabaudia (LT) del 30 aprile 2021 n. Z00014. Proroga delle misure.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, commi 1 e 2, e l'art. 3, comma 1, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72, recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;

il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” ed in particolare l'art. 21 laddove proroga le disposizioni in materia di Covid Hotel di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 41/2021;

il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, ed in particolare, l'articolo 1, comma 1 il quale prevede che “*dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*” e comma 4 il quale prevede che “*i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:*

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 23 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;

VISTE

l'Ordinanza del Ministero della salute 16 aprile 2021, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" relativa all'ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 articolo 49;

l'Ordinanza del Ministero della salute del 25 aprile 2021, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha disciplinato le condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale dei voli provenienti dall'India, prevedendo il tampone all'arrivo, la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni e l'esecuzione del test molecolare o antigenico al termine della quarantena;

l'Ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2021, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha dettato disposizioni più stringenti per la sorveglianza sanitaria;

l'Ordinanza 6 maggio 2021, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con la quale sono state prorogate le misure di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, relative agli spostamenti dall'India, Bangladesh e Sri Lanka, fino al 30 maggio 2021;

VISTO il documento recante "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

VISTA la relazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Stima della trasmissibilità relativa per la variante VOC 202012/01" del 12/02/2021 e il documento recante "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19" del 15 marzo 2021, prot. 10154, relativo al rapporto ISS 4/2021;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 6 maggio 2021, prot. n. 20160 relativa alla ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) di variante B.1.617 (c.d. indiana) sospetta o confermata con la quale, facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 644 dell'08/01/2021 "*Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio*" e n. 3787 del 31/01/2021 "*Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo*" ha chiarito che in conformità a quanto precisato dalle Organizzazioni internazionali (OMS, ECDC, CDC) e nella Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020 "*Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni*", gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere un'esposizione ad alto rischio, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e soprattutto internazionale, come evidenziato nell'ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2021 n. Z00014 – Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la frazione di Bella Farnia del Comune di Sabaudia (LT) le cui misure sono state dettate fino a tutto il 14 maggio 2021;

CONSIDERATO che:

sebbene le misure finora adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste la trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

sono in corso ulteriori approfondimenti di indagine a cura dell'Azienda presso la località di Bella Farnia con attività di screening domiciliare dei contatti dei casi positivi e offerta del tampone in tenda allo scopo di avere una fotografia della diffusione del Virus Sars-cov 2 nella comunità indiana impiegata essenzialmente nelle diverse aziende agricole della pianura pontina;

in relazione al contesto del complesso residenziale di Bella Farnia, il mantenimento delle azioni di sanità pubblica intraprese in sinergia tra ASL, Comuni e Forze dell'Ordine permette un adeguato controllo della situazione corrente; tuttavia, le difficoltà emerse nel tracciamento dei contatti dei casi positivi, di assicurare il rispetto delle norme comportamentali di contumacia/isolamento di casi e contatti, ed il riscontro della presenza di variante indiana in uno dei tamponi sottoposti a sequenziamento, rendono opportuno uno stretto monitoraggio epidemiologico dei casi e il proseguimento delle azioni di controllo nel complesso residenziale di Bella Farnia;

RITENUTO, pertanto, opportuno, dare seguito alle proposte formulate dalla ASL di Latina con la nota prot. n. 43590 del 13 maggio 2021, al fine di contenere in maniera efficace i contagi e l'alto rischio di diffusività per la frazione di Bella Farnia del Comune di Sabaudia, disponendo la proroga della zona rossa per 7 giorni consecutivi a far data dal 15 maggio 2021, durante i quali si procederà al costante monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica;

COMUNICATA l'adozione del presente provvedimento, per le vie brevi, al CTS e al Ministro della Salute;

CONDIVISA la misura con il Prefetto di Latina in sede di Comitato di coordinamento per l'ordine e la sicurezza pubblica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

ORDINA:

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali, disposte anche ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, le altre misure regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, la proroga delle misure di cui all'Ordinanza del 30 aprile 2021 n. Z00014 a decorrere dal 15 maggio 2021, per 7 giorni consecutivi e fino a tutto il 21 maggio 2021.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Sindaco del Comune di Sabaudia (LT), al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Latina e agli altri Prefetti del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti